

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.I.A.S.

“Associazione Italiana Assistenza Spastici”

Sezione San Bortolo di Vicenza A.P.S.

Premessa:

La Sezione San Bortolo con sede in Vicenza è stata costituita nel marzo del 1973 alla presenza del Delegato Nazionale dott.ssa Gabriella Giordano Segretario Generale Nazionale dell'A.I.A.S.. Lo Statuto era stato approvato dal Consiglio Nazionale e mai aggiornato e risale al 1973.

Si rende pertanto necessario un suo urgente aggiornamento anche in vista dell'entrata in vigore del Registro Unico Terzo Settore. Questa nuova stesura, perciò, comprenderà sia la parte fondamentale della costituzione sia l'aggiornamento in conformità con lo Statuto Nazionale – Rete Associativa ETS approvato nell'Assemblea Straordinaria a Matera il 04 luglio 2019.

ART. 1 – Costituzione e finalità

Denominazione – sede – durata

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n° 117 è costituita l'associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) denominata Associazione italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S) - Sezione San Bortolo di Vicenza A.P.S. di seguito indicata anche come associazione.

Iscritta al Registro Nazionale delle APS al n. 16.

La denominazione dell'associazione sarà “Associazione Italiana assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) Sezione San Bortolo di Vicenza Associazione di promozione Sociale automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore), come da articolo 12 del Decreto Legislativo n° 117 del 2017, solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Vicenza, Via Della Rotonda, 58. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Vicenza non comporta la modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della provincia di Vicenza ed eventualmente nel territorio nazionale. L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero. Essa è Sezione e

articolazione territoriale dell'A.I.A.S. Nazionale, Ente del Terzo Settore e parte integrante alla stessa, e ne persegue le finalità e accetta e osserva il relativo facendolo proprio. Dichiara pertanto di accettare lo statuto nazionale e i vari regolamenti dell'Associazione e quanto in essi contenuto e di sottostare ai deliberati degli organi centrali e regionali dell'A.I.A.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI – Rete Associativa, di seguito indicata anche come A.I.A.S. – Rete Associativa, Ente Giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n° 1070 del 28/05/1968. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – Utilizzo nella denominazione dell'acronimo ETS O dell'indicazione Enti del terzo Settore

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposito registro di questo, l'acronimo ETS o l'indicazione di "Ente del terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'associazione diventerà "A.I.A.S - Sezione San Bortolo di Vicenza A.P.S - E.T.S.

L'associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del terzo settore" o acronimo ETS negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 3 – SCOPI

L'Associazione ETS non ha finalità di lucro, ma esclusivamente di solidarietà e utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo 117 del 2017.

Essa opera nei seguenti settori:

- a) Interventi per servizi sociali
- b) Educazione, istruzione, e formazione professionale

L'associazione persegue le seguenti finalità :

- a) Persegue l'obiettivo della solidarietà, della partecipazione effettiva delle persone con disabilità, alla programmazione, organizzazione, e gestione democratica dei servizi e delle attività loro destinati;
- b) Promuove iniziative ed attività tese a soddisfare i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. E' aperta a chiunque intenda operare per tutelare e promuovere il diritto

delle persone con disabilità alla riabilitazione, alla salute, all'educazione, all'istruzione, al lavoro, all'integrazione sociale, per attuare una valida prevenzione della disabilità, in armonia con quanto sancito dalla Costituzione Italiana e la Convenzione ONU sui diritti della persona con disabilità;

- c) Ricercare e collaborare con altre Associazioni e Istituzioni pubbliche per migliorare le condizioni socio/sanitarie delle persone con disabilità secondo quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili firmata dall'Italia il 13 marzo 2009;
- d) Favorire la costituzione e la partecipazione a Comitati Regionali delle Sezioni A.I.A.S.;
- e) Istituire, gestire o promuovere centri di riabilitazione motoria ambulatoriali, Centri Diurni Occupazionali e Comunità residenziali per il "Dopo di Noi";
- f) Promuovere ogni utile servizio per l'inserimento scolastico, la formazione professionale volta all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, promuovere, ricercare e formare il volontariato sociale per favorire attività ludico ricreative. Promuovere soggiorni estivi ed invernali collaborando con realtà presenti nel territorio che si occupano di sport e turismo;
- g) Promuovere e gestire attività di riabilitazione di mantenimento psico-motorio nei confronti delle persone adulte con disabilità;
- h) Si impegna a realizzare le finalità e a rispettare i Regolamenti dell'A.I.A.S. - RETE ASSOCIATIVA - Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. N. 1070 del 28/05/1968.

ART. 4 – Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Sollecitare gli Enti Pubblici competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di persone con disabilità; istituire centri di orientamento e formazione professionale in favore dei soggetti disabili; istituire servizi necessari alla completa riabilitazione delle persone con disabilità, anche favorendo il loro inserimento nel mondo del lavoro; realizzare servizi sociali, residenziali e diurni, comunità alloggio nei diversi territori, attività per il "Dopo di noi" Legge 112 del 16.06.2016 e successivi decreti attuativi anche per progetti di vita indipendente, centri socio - riabilitativi ed educativi, che perseguono lo scopo di rendere possibile alle persone con disabilità una migliore vita di relazione integrata.
- b) Istituire, realizzare e gestire centri e servizi (tra cui, in via esemplificativa, servizi di trasporto, servizi di supporto psico – sociale, servizi alla persona, servizi alla formazione, servizi per il "Dopo di noi") in favore dei soggetti disabili anche ad integrazione delle attività realizzate da altri soggetti, pubblici e privati, convenzionati o meno con il S.S.N, in favore

delle persone con disabilità e delle loro famiglie .

- c) Realizzare, organizzare e gestire attività di tipo ricreativo, culturale e sportivo, nonché organizzare e favorire l'organizzazione di attività e manifestazioni nei diversi ambiti della cultura e dello sport e del tempo libero, in favore dei soggetti disabili, allo scopo di favorire l'integrazione sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
- d) Promuovere, sostenere istituire e gestire servizi, anche ad integrazione delle attività realizzate dagli Enti Locali o da altre strutture convenzionate con il S.N.N., a favore delle persone in stato di disabilità e delle loro famiglie, con espressa **esclusione di attività che perseguono fini di lucro anche indiretto**.
- e) Promuove la istituzione e/o la gestione di centri, servizi di riabilitazione e socio assistenziali di cui alle leggi 104/92 e 328/00 in favore di persone con disabilità anche in regime di convenzione con Enti Pubblici, col Servizio Sanitario nazionale e con quello regionale mediante l'istituto dell'accREDITamento.
- f) Promuove ogni attività che sia utile a realizzare una riabilitazione come processo multiforme pluridimensionale ed interdisciplinare: ossia non solo come momento medico, ma sociale, educativo, culturale e sportivo e lavorativo, proponendo conferenze, congressi e studi, volti alla soluzione dei problemi relativi alla prevenzione, cura e riabilitazione della disabilità con particolare riferimento alle patologie encefaliche e genetiche.
- g) Mantenere intese, collaborazioni e rapporti con le Organizzazioni sociali e culturali e con le associazioni che si occupano delle persone con disabilità per la soluzione dei problemi che le accomunano; produrre ogni sforzo per favorire tutte le iniziative atte a costituire una efficacia Federazione/ Consorzio.

Per il raggiungimento di dette finalità può essere effettuata ogni convenzione o contratto con enti pubblici o privati.

L'associazione, può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati dall'articolo 6 del Codice del terzo settore.

L'associazione, può esercitare, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione potrà accordarsi o consorziarsi con altri Enti ed Associazioni, per svolgere in comune, in tutto o n parte le proprie attività.

ART. 5 – Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

L'associazione , ogni anno provvede a trasmettere l'elenco nominativo dei Soci e a versare all' A.I.A.S Nazionale e al Comitato regionale (se costituito) una parte delle quote associative nella misura ogni anno stabilita dall'Assemblea Nazionale.

ART. 6 - Associati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'ammissione di soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su apposita domanda scritta, contenente la dichiarazione di condividere gli scopi dell'associazione la firma dell'interessato e di due soci presentatori.

La domanda corredata di copia del documento di identità del sottoscrittore, deve essere presentata di persona dall'interessato e deve contenere: il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la dichiarazione di accettazione dello statuto e del regolamento se esistente; la dichiarazione di volersi attenere alle deliberazioni degli organi sociali e di prestarvi osservanza; l'attestazione del versamento della quota di ammissione ed ogni altra informazione prevista dal regolamento o chiesta dalla sezione.

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta valuterà la richiesta e accertata anche l'inesistenza di cause di incompatibilità previste nel presente statuto, accoglie o rigetta la domanda.

L'interessato non ammesso ha facoltà di ricorrere all'Assemblea dei soci che deve pronunciarsi nella sua prima riunione.

La decisione dell'Assemblea è definitiva .

ART. 7 - Perdita della qualifica di socio

I soci cesseranno di appartenere all'associazione:

- Per recesso
- Per morosità nel pagamento della quota sociale al 31 dicembre di ogni anno
- Per decadenza
- Per espulsione

La decadenza è pronunciata nei confronti dei soci falliti, interdetti o inabilitati.

L'Assemblea dei soci può disporre l'espulsione dei soci che si siano resi autori di fatti gravemente lesivi per l'associazione.

L'espulsione è adottata nei confronti dei soci che:

- a) Non ottemperino o comunque violino le disposizioni di questo Statuto, dei Regolamenti ovvero delle delibere e delle decisioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti nelle materie loro attribuite;
- b) In qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'associazione;
- c) Versino in stato di incompatibilità;
- d) Siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio.

Il Socio viene sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti nei casi i cui può esser espulso oppure per atti, compresi quelli contrari allo Statuto, che possono danneggiare moralmente l'Associazione nelle sue varie articolazioni.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione e/o di espulsione sono adottati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e successivamente ratificati dall'Assemblea.

Il provvedimento di sospensione in caso di urgenza è adottato dal Presidente della sezione.

Tali provvedimenti sono immediatamente efficaci e sono portati per la ratifica alla prima assemblea. In caso di diniego l'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Comitato Regionale o, se non costituito, il Consiglio Nazionale che informa la sezione del ricorso assegnando un termine non superiore a 30 giorni per proporre controdeduzioni. Il Comitato Regionale od il Consiglio Nazionale decide in via definitiva nella prima riunione successiva alla scadenza del termine precedente; la decisione deve essere comunicata immediatamente per iscritto all'interessato.

ART. 8 - Incompatibilità dei soci

Non possono essere soci i dipendenti dell'Associazione.

In casi particolari il Consiglio Direttivo dell'associazione può inoltrare al Consiglio Nazionale richiesta di parere sulle proposte di deroga a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, **ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto Nazionale.**

ART. 9 - Norme sul Volontariato

I Volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabilito dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 10 - Organi

L'associazione ETS assicura la gestione democratica, attraverso organismi liberamente eletti dall'Assemblea dei soci assicurando la partecipazione delle persone disabili alla vita associativa.

Sono organi dell'associazione: l'assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il collegio dei Revisori dei Conti ove presenti.

Tutte le cariche sono gratuite e non danno luogo ad emolumenti, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse e per conto dell'associazione entro i limiti stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 11 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ai sensi dell'articolo 24 comma 3 del D.Lgs 117/2017 sono ammesse tre deleghe per associato e al verificarsi del superamento di 500 associati, sono ammesse cinque deleghe per associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, conservato nella sede dell'associazione.

E' compito dell'assemblea ordinaria:

- a) Approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio direttivo;
- b) Approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) Approvare l'eventuale bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) Eleggere e revocare il Presidente dell' associazione;
- e) Eleggere il Consiglio Direttivo;
- f) Eleggere e revocare, ove previsto, i componenti dell'organo di controllo e organo di revisione;
- g) Eleggere i delegati che dovranno rappresentare la Sezione all'Assemblea Nazionale dell'A.I.A.S rete associativa.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

E' compito dell'assemblea straordinaria:

- 1) Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- 2) Deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di malmeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno tre (tre)

Mesi nel libro degli associati, sempre che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale .

Gli associati che non siano iscritti da almeno tre (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto né di lettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto. Le elezioni delle cariche sociali vengono svolte a scrutinio segreto.

ART. 12 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione, è eletto dall'assemblea degli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero variabile tra 5 (cinque) e 11 (undici), compreso il Presidente secondo quanto viene stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri durano in carica 3 (tre anni) e sono rieleggibili.

Per i consiglieri in carica è prevista la gratuità delle cariche istituzionali fatta eccezione del rimborso delle spese per la partecipazione ad attività istituzionali.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto (anticipato via mail), il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno quattro giorni prima della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in sua assenza dal Vice presidente; in assenza di entrambi è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) Redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- b) Redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) Redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) Nominare il vice presidente, il segretario e il tesoriere dell'associazione. La carica di segretario e tesoriere possono essere assegnate alla stessa persona;
- e) Decidere sulle domande di adesione all'associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) Decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare a seconda di quanto stabilito dall'Assemblea Nazionale;
- g) Deliberare la convocazione dell'assemblea;
- h) Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- i) Curare la tenuta dei libri sociali dell'associazione;
- j) Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentare il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- k) Può stipulare convenzioni con Enti pubblici e Privati per l'erogazione di servizi.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Il segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio direttivo o dal presidente.

La carica di Consigliere si perde per:

- a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
- b) Revoca da parte dell'assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione.
- c) Soprraggiunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 del presente statuto.
- d) Perdita della qualità di associato a seguito di una o più cause indicate nel presente statuto.

Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti nell'ultima elezione del consiglio direttivo svoltasi. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 13 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è eletto direttamente dall'assemblea tra i propri associati.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato convoca l'assemblea.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) Firmare gli atti e i documenti che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.
- b) Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- c) Adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
- d) Convocare e presiedere l'assemblea degli associati e il Consiglio direttivo.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

La carica di presidente si perde per

- a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- b) Revoca da parte dell'assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari.
- c) Soprraggiunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 nel presente statuto.
- d) Perdita della qualità di associato a seguito di una o più cause indicate nel presente statuto.

Qualora il presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 14 – Organo di controllo e di Revisione

L'organo di controllo, ove presente, è composto da tre membri effettivi eletti dall'assemblea non necessariamente tra gli associati; rimane in carica 3 anni (tre) ed i suoi componenti sono rieleggibili. Esso nomina al suo interno un presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige apposito verbale il quale va trascritto nell'apposito verbale delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadono dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

E' compito dell'organo di controllo:

- a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento.
- c) Esercitare il controllo contabile.
- d) Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.lgs 117/17.
- e) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/17.
- f) Partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'articolo 31 comma 1 del D.lgs 117/17, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di revisione, qualora nominato ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs 117/17, è formato da un unico componente, eletto dall'assemblea, non necessariamente tra gli associati. Il componente l'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti, e può essere prevista una remunerazione dell'incarico facendo riferimento alle tariffe professionali .

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente rieleggibile.

L'organo di revisione ha il comito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige apposito verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

Nel caso i cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

.ART. 15 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del D.lgs 117/17:

- a) Libro degli associati;
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- d) L'associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione ove ricorrano le condizioni della loro nomina ai sensi degli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/17.
- e) L'associazione deve tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 16 - Norme sul patrimonio

Il Patrimonio dell'associazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs 117/17, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate e fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione mantiene, nei rapporti con L'A.I.A.S RETE ASSOCIATIVA e con tutte le sue articolazioni (Comitati regionali, altre sezioni) la piena autonomia patrimoniale, contrattuale e giuridica nel rispetto degli scopi e delle finalità di cui all'articolo 3.

L'associazione non impegna la responsabilità dell'A.I.A.S – RETE ASSOCIATIVA, né delle altre sezioni territoriali, né dei comitati regionali per le obbligazioni da essa assunte. Reciprocamente, l'associazione non è impegnata né responsabile per le obbligazioni assunte dall'A.I.A.S – RETE ASSOCIATIVA, né dalle altre sezioni territoriali, né dai comitati regionali.

ART. 17 - Risorse Economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative.
- b) Contributi pubblici e privati.
- c) Donazioni e lasciti testamentari.
- d) Rendite patrimoniali.
- e) Attività di raccolta fondi.
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni.
- g) Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex articolo 6 del D.Lgs 117/17.
- h) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs 117/17 e di altre norme competenti in materia.

ART. 18 – Bilancio di esercizio

L'esercizio annuale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del D.lgs 117/17 il quale dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta potrà prenderne visione.

Qualora l'associazione presenti ricavi, rendite, proventi di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/17, si impegna ad ottemperare a quanto descritto nel suddetto articolo.

ART. 19 – Scioglimento e destinazione patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 12. In caso di mancanza di soci, mancanza di scopi e finalità dell'associazione e/o se la sezione agisce con l'acronimo A.I.A.S o sue assonanze letterarie non osservando lo Statuto dell'associazione e quello dall'AIAS Nazionale lo scioglimento della sezione sarà assunto per decisione dell'Assemblea Nazionale dell'A.I.A.S. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto con priorità in favore di altre sezioni AIAS della stessa regione, purché queste siano costituite quali ETS, o in favore dell'AIAS Nazionale.

ART. 20 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del D.lgs 117/17 e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. Fino all'approvazione del presente statuto da parte dell'autorità governativa competente, si applicano le disposizioni dello statuto vigente, che deve intendersi abrogato dalla data del Decreto Ministeriale di approvazione del presente statuto, secondo le previsioni di cui all'articolo 101 comma 2 del D.Lgs 117/17.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

NELLA SEDUTA DELL'11/10/2019

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

NELLA SEDUTA DEL 10/11/2019

F.to

Il Presidente e Legale Rappresentante

Vittorio Corradi